

REGIONE FRIULI

PROVINCIA

VENEZIA GIULIA

DI UDINE



COMUNE

DI

RIVE D'ARCANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	20	Accensione di fuochi
1		21	Utilizzo di strumenti musicali
2	Finalità e ambito di applicazione	22	Attività produttive e edilizia rumorose
	Accertamento delle violazioni	23	Uso dei dispositivi antifurto
	TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24	Sosta dei veicoli dotati di gruppo frigorifero
3		25	Uso di prodotti fitosanitari
4	Spazi ed aree pubbliche		TITOLO V ANIMALI
5	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	26	Animali di affezione e da cortile per autoconsumo
	Atti vietati su suolo pubblico	27	Custodia e tutela degli animali
	TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	28	Cani
6			TITOLO VI VARIE
7	Marciapiedi e portici	29	Attività di somministrazioni di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
8	Manutenzione degli edifici e delle aree	30	Raccolte di materiale e vendite di beneficenza
9	Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari		Accattonaggio
10	Patrimonio pubblico ed arredo urbano	31	Divieto di campeggio libero
11	Nettezza del suolo e dell'abitato	32	Contrassegni del comune
12	Sgombero neve	33	
13	Rami e siepi		TITOLO VII SANZIONI
14	Pulizia fossati		Sanzioni amministrative
15	Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci		TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
16	Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi e commerciali	34	
	Esposizioni di panni e tappeti	35	Abrogazioni di norme
	TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE	36	Entrata in vigore
17		37	Norme finale
18	Ripari ai pozzi, cisterne e simili		
19	Oggetti mobili		
	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto		

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel proseguio denominato, per brevità “Regolamento”) disciplina, nell’ ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente a tutti gli spazi e aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2: Accertamento delle violazioni

1) Il controllo relativo all’applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del servizio comunale di Vigilanza. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio di Vigilanza, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l’esercizio dell’attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.

2) Il responsabile del servizio di Vigilanza può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984.

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale.

4) Le violazioni sono stabilite dal Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone.

Art. 4: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3) e 4) del precedente articolo e la presentazione di idonea comunicazione almeno 15 giorni prima dell’iniziativa contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a

carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta una sanzione amministrativa da EURO 100,00 a EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5: Atti vietati su suolo pubblico.

1) Sul suolo pubblico è vietato, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:

- a) Lavare i veicoli;
- b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;
- d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti oggetto di raccolta normata da Regolamento o disposizioni dell'Amministrazione comunale;
- l) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.) che alterino lo stato dei luoghi;

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto l) comporta una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6: Marciapiedi e portici.

1) I proprietari degli edifici e aree verdi, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

**TITOLO III:
NETTEZZA E
DECORO**

2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie delle strade dalle foglie e rami, che cadono dalle piante di proprietà.

3) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza dell'immobile e l'incolumità pubblica. Al fine di garantire la sicurezza dell'immobile e l'incolumità pubblica hanno anche l'obbligo di provvedere alle manutenzioni ed ai restauri ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.

2) I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura, rispettando comunque le disposizioni dell'Ente gestore. Gli eventuali guasti al sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dovranno essere riparati in tempi ragionevolmente brevi dal proprietario.

5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc.

6) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano gli uccelli selvatici e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con reti antipassero, per evitare nuove colonizzazioni.

7) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici, adottando a loro spese, adeguati provvedimenti .

8) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 3), e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2), 5), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari.

1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati – vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Patrimonio pubblico e arredo urbano.

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, senza provvedere poi alla loro successiva rimozione. E' altresì vietato utilizzare i pali dell'illuminazione pubblica per usi diversi da quelli di destinazione.

2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino a carico dei trasgressori o i responsabili delle associazioni ed i committenti.

Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato.

1) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.

2) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale previa comunicazione all'amministrazione comunale è permessa esclusivamente a condizione che:

a) la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;

b) chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.

3) E'vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti

contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11: Sgombero neve.

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla esportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) All'interno dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata la pulizia delle strade e aree pubbliche è a carico dei lottizzanti sino al collaudo delle opere.

8) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia, in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal Codice della Strada;

9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) e 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 8) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00;

Art. 12: Rami e siepi.

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 4,70 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma l.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13: Pulizia fossati e aree verdi.

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, le aree verdi non edificate, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e creare problemi igienico - sanitario.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali.

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti alla sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 48 del Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Esposizione di panni e tappeti.

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio causando disturbo o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1,

Art. 18: Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto.

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura devono essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

**TITOLO IV: NORME
DI TUTELA
AMBIENTALE**

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

Art. 20: Accensione fuochi.

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale ed in particolare nel centro urbano, compresi fuochi liberi a sterpaglie, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2) Fermo restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego del ciclo culturale di provenienza di residui lignocellulosici derivanti di attività selvicolturali di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) della Legge regionale 9/2007, da potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo culturale, tramite distruzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e 5 centimetri nel caso delle ceneri;

3) E' vietata in ogni caso la combustione di materiale umido che possa creare disturbo alla collettività ed alla viabilità;

- a) l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 18,00 presidiando lo stesso fino a completo spegnimento;
- b) l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.

4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello dei suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6) L'uso non previamente autorizzato di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.

Art. 21: Attività rumorose temporanee.

1) si definisce attività rumorose qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, le attività di allietamento, al trattenimento e al pubblico spettacolo, lo sfalcio erba, nonché i lavori

di manutenzione in genere; sono da escludersi attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo dell'attività di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare il rumore anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 22: Attività produttive e edilizie rumorose.

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e comunque conformi alle direttive comunitarie.

2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, quando rientrano nei limiti di legge, salvo i termini indicati nell'ordinanza sindacale in deroga di cui all'art. 1 – comma 4 – DPCM 01.03.1991 ed all'art. 6 comma 1 lettera h) L. 26.10.1995 n° 447, sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

3) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi e di sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare il rumore anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

4) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

5) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

6) Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici comprendenti private abitazioni e nei centri abitati, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e/o sonora e simili dalle ore 22.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse. Dal 1 giugno al 30 settembre anche dalle 13.00 alle 15.00.

7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23: Uso dei dispositivi antifurto.

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto

dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00.

Art. 24: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero.

1) All'interno del centro abitato è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli stazionanti. E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Art. 25: Uso di prodotti fitosanitari.

1) Sulle strade e sui marciapiedi si possono effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari di categoria irritanti e non pericolosi in assenza di vento ed esclusivamente con la lancia a mano. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione.

2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00.

Art. 26: Animali di affezione e autoconsumo.

1) I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi

**TITOLO V:
ANIMALI**

in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00.

Art. 27: Custodia e tutela degli animali.

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;

b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche;

c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28: Cani.

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree o spazi ad uso pubblico, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio (si rimanda alla legge regionale n. 20/2012). Oltre al guinzaglio dovranno essere dotati di apposita museruola i cani aggressivi (Ordinanza 12 dicembre 2006 Ministro Salute e s.m.i.) che si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non recare pericolo ai passanti. Se rinchiusi in recinti, questi dovranno avere una superficie e costruzioni adeguate, comunque rispettando le normative vigenti.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 29: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio.

2) Qualora l'attività all'esterno dei pubblici esercizi consenta esclusivamente la consumazione di alimenti e bevande, con tavolini e sedie il titolare, deve ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo

TITOLO VI: VARIE

canone.

3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 30: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da di EURO 100,00 A EURO 600,00.

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31: Accattonaggio.

1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 2) comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91, dalle leggi regionali e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 32: Divieto di campeggio libero.

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e

luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, al Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 33: Contrassegni del Comune.

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34: Sanzioni amministrative.

1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 della L.R. 4 del 12.02.2003 (secondo cui dette violazioni comportano, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni.

2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già

TITOLO VII: SANZIONI

fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo del responsabile del servizio di Vigilanza.

4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.

5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, il responsabile del servizio di Vigilanza provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

7) Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, non sostituiscono le sanzioni amministrative e penali previste dalla Normativa Vigente .

**DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E
FINALI**

Art. 35: Abrogazioni di norme.

1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore, versione 2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 36: Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 37: Norme finali.

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

